



SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI ORTOGNATODONZIA
Dir: Prof. Letizia Perillo



Regolamento Generale

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente Regolamento si applica alla Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia.

Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Scuola, la Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia; b) per Università, la Seconda Università degli Studi di Napoli c) per Regolamento di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.1621/2008 e successivo n.840/2013 d) per Statuto, lo Statuto della Seconda Università di Napoli emanato con D.R. n. 171 del 24 febbraio 2012, e) per Regolamento delle Scuole, il Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche conforme alle norme dell'Unione Europea, emanato D.R. n. 856 del 7 settembre 2012.

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in Ortognatodonzia capaci di prevenire, intercettare, diagnosticare e trattare, sia nei pazienti in crescita che in quelli adulti, le disarmonie dentali, funzionali, scheletriche ed estetiche, i disturbi temporo-mandibolari e il dolore oro-facciale, e le problematiche interdisciplinari. Lo specialista in Ortognatodonzia deve, pertanto, acquisire adeguate conoscenze di epidemiologia, eziologia, diagnosi e terapia delle malocclusioni dento- scheletriche e delle disfunzioni temporo-mandibolari, insieme con un'appropriata preparazione nelle discipline odontoiatriche e mediche d'interesse ortodontico.
2. La Scuola segue le linee guida for Postgraduate Orthodontic Education approvate dalla World Federation of Orthodontists (WFO) (World J.Orthod. 2009; 10:153-166) e quelle del Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes (NEBEOP) consultabili sul sito http://www.eoseurope.org/useful_links/NEBEOPBylaws-final.pdf. Per questo motivo, la Scuola si uniforma per tutto quanto possibile al Regolamento delle

Scuole di Specializzazione Mediche conformi alle norme dell'Unione Europea, emanato D.R. n. 856 del 7 settembre 2012.

3. La frequenza è obbligatoria.
4. La Scuola rilascia al termine del corso di specializzazione, il titolo di specialista in Ortognatodonzia.

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola: a) il Direttore della Scuola e b) il Consiglio della Scuola

Art. 4 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici con rinnovo e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.
4. Per le modalità di elezione e per i casi di incompatibilità si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola. Professori a contratto e rappresentanti degli studenti possono essere presenti.
2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, e fa proposte al Consiglio in merito all'attivazione e disattivazione degli insegnamenti.
3. Il Consiglio della Scuola può, con apposita deliberazione, individuare gli argomenti da trattare per via telematica e le modalità di votazione telematica. Nell'ambito della procedura telematica viene garantita la segretezza e la libertà di voto.
4. L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica deve essere sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 6 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Il tutor o seminarista è di norma un laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ovvero, un laureato in Medicina e Chirurgia abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine degli Odontoiatri, uno specialista della disciplina oggetto della specializzazione o di una disciplina attinente, al quale è affidata la guida dello specializzando nelle attività formative, deliberate dal Consiglio della Scuola.
2. Il ruolo di tutor o seminarista viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

3. I tutor o seminaristi sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica e/o di adeguato curriculum professionale e/o di documentata capacità didattico-formativa.

Art. 7 - Referente Amministrativo

1. La Scuola si propone quanto prima di individuare un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell' Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza contabile.
2. Il Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

Art. 8 - Formazione in altre sedi

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l'ordinamento didattico, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione presso strutture in Italia o all'estero.
2. Il periodo di formazione in altra sede non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi.
3. Per le coperture assicurative si rinvia agli articoli seguenti.
4. L'Azienda o struttura ospitante risponde dei danni causati agli specializzandi.

Art. 9 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, ovvero, i laureati in Medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione, iscritti all'Ordine degli Odontoiatri. Possono essere richiesti, oltre alla laurea, altri requisiti, se previsti espressamente dal bando.
2. Sono ammessi al concorso i laureati in possesso di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti in materia e al bando di ammissione.
3. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti assegnati, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
4. Sono ammessi agli anni successivi al I gli specializzandi che siano in regola con il pagamento della contribuzione studentesca relativa all'anno precedente e che abbiano superato l'esame teorico-pratico annuale.

Art. 10 – Contribuzione studentesca

1. Gli importi della contribuzione studentesca sono diversi dalle altre Scuole in quanto disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e riportati espressamente dal bando. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione. Questo in quanto, come riportato all' art 2 del presente Regolamento, la Scuola segue le linee guida for Postgraduate Orthodontic Education approvate dalla WFO e quelle del NEBEOP.
2. Gli specializzandi non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere

rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.

3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento) qualunque situazione debitoria o creditoria nei confronti dell'Amministrazione deve essere sanata.
4. Gli specializzandi devono acquistare tutti gli strumenti necessari per l'attività clinica e di laboratorio.

Art. 11 - Rinuncia agli studi

Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, da presentare in Segreteria Studenti, produce la perdita della condizione di specializzando.

Art. 12 – Trasferimenti

1. Il trasferimento da/verso un corso di specializzazione è ammesso solo tra Scuole di specializzazione di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione.
2. La richiesta di nulla-osta al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata certificazione delle attività formative svolte nella scuola di specializzazione di provenienza.
3. L'accettazione della domanda di trasferimento in entrata è subordinata:
 - alla verifica da parte del Consiglio della Scuola dei posti vacanti e/o della capacità recettiva della Scuola;
 - alla valutazione da parte del Consiglio della sovrapponibilità tra le attività formative della Scuola e quelle svolte nella scuola di specializzazione di provenienza.
 - nel caso di Scuole con la stessa denominazione, ma diversa tipologia (che non seguono le linee guida for Postgraduate Orthodontic Education approvate dalla WFO e quelle del NEBEOP) è consigliato anche un colloquio con il Direttore o con chi ne fa le veci.
4. Il trasferimento non è consentito durante il primo anno di corso ed è possibile solo dopo aver sostenuto l'esame finale del primo anno.
5. In ogni caso la richiesta di trasferimento deve essere motivata e deve rispettare i termini per la presentazione, fissati dal 15 settembre al 30 ottobre, come previsto dal Regolamento di Ateneo. Domande oltre i termini così fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore, comunque non oltre il 31 dicembre. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
6. Le modalità e i termini di presentazione della domanda e di conclusione della procedura sono definiti in base all'anno accademico di riferimento e comunicati in ogni caso dalla Segreteria Studenti agli interessati
7. Lo studente che si trasferisce, non può a sua volta trasferirsi ad altro Ateneo prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui è stato effettuato il trasferimento.

Art. 13 - Incompatibilità e attività compatibili

1. Per il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto disciplinato dal Regolamento di Ateneo.
2. La titolarità dell'assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca non è compatibile con la frequenza di Scuole di Specializzazione.
3. Qualora fosse possibile, questo Regolamento consente la frequenza congiunta del corso di Specializzazione e del corso di Dottorato di ricerca.

Art. 14 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze

1. L'accertamento delle attività e delle frequenze è demandato al Direttore della Struttura o ai Tutori che rispondono di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione.
2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione ne certifica la congruità e la veridicità, avvalendosi di modalità e strumenti obiettivi, imparziali e non manipolabili di registrazione / rintracciabilità delle presenze e delle frequenze, comprensivi di badge individuali a lettura magnetica.

Art. 15 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Il rispetto, da parte del candidato, delle frequenze stabilite, costituisce valido criterio di ammissione alle verifiche di profitto oggetto del presente articolo.
2. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque non prima di 15 giorni dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
3. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da almeno tre docenti del Consiglio della Scuola. È presieduta dal Direttore o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.
4. La Commissione esprime un giudizio globale, concernente:
 - il grado di rispetto, da parte del candidato, dei requisiti richiesti in tema di presenze, frequenze e attività, all'esito delle risultanze obiettive in uscita dall'accertamento previsto dal precedente art. 14;
 - il livello di preparazione teorica e clinica del candidato nelle singole discipline e relative attività tecniche e assistenziali prescritte per l'anno di corso.

Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di diciotto/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

Art. 16 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve:
 - completare il percorso formativo della Scuola;
 - presentare 10 casi trattati personalmente e completati durante il triennio e documentati secondo le norme della Società Italiana di Ortodonzia e/o dell'Italian Board of Orthodontics (IBO);

- completare la tesi iniziata il primo anno e presentarla a congressi nazionali o internazionali o farla almeno accettare da una rivista con referees.
- 2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione in Ortognatodonzia.
- 3. La prova finale consiste nella presentazione dei 10 casi trattati e completati e nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana e in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
- 4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.
- 5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno. La seduta per la discussione della tesi di specializzazione può essere fissata solo quando sono completati la tesi e 10 casi trattati.
- 6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da 5 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.
- 7. La Commissione dispone di cinquanta punti; qualora il voto finale sia cinquanta, può essere concessa all'unanimità la lode e la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

Art. 17 – Coperture Assicurative

- 1. Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, connessa con l'attività formativa e didattica specifica.
- 2. Agli specializzandi iscritti alla Scuola di Ortognatodonzia, l'Università garantisce la copertura assicurativa anche per l'attività teorico-pratica secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.

Art. 18 – Giudizio di Idoneità lavorativa e Sorveglianza sanitaria

- 1. Ogni specializzando, prima di iniziare il percorso formativo, deve essere in possesso del giudizio di idoneità lavorativa rilasciato dal medico competente.
- 2. Gli specializzandi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e fisica secondo la valutazione dei rischi in relazione alle attività, disposte in base alla normativa vigente per il personale dipendente.
- 3. Lo specializzando è tenuto a sottoporsi alla visita medica idoneativa e alla sorveglianza sanitaria e fisica, se richieste.
- 4. L'Azienda o struttura presso cui lo specializzando svolge periodi professionalizzanti ovvero attività tecnico-pratiche è tenuta a richiedere allo specializzando, prima dell'attività, la documentazione prima indicata ed è tenuta ad ogni integrazione in forza dell'eventuale rischio specifico.

Art. 19 - Attività formativa e assistenziale

1. Per il conseguimento del diploma di specialista in Ortognatodonzia si richiede la partecipazione personale dell'interessato alle attività e responsabilità proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione.
2. Con l'iscrizione alla Scuola, lo specializzando si impegna a seguire, con profitto l'intero programma di formazione ed a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. In particolare il monte ore assegnato allo specializzando in formazione specialistica è pari a 40 ore settimanali in coerenza con lo schema proposto dal NEBEOP.
3. Il Consiglio, nel rispetto del piano formativo, stabilisce per ciascun anno del corso di specializzazione: a) il programma didattico; b) le attività tecniche e c) quelle clinico-assistenziali.
4. Lo specializzando è regolarmente autorizzato alla frequenza dell'Azienda ospitante e partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a tutte le attività assistenziali.
5. Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche ecc); pertanto lo specializzando deve sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.
6. Lo specializzando, nel momento in cui prende in carico un paziente, è tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutore clinico, che deve essere sempre presente o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento sull'attività dello specializzando.
7. L'attività dello specializzando deve svolgersi sempre sotto la guida di un Tutore clinico (Individuale o di pool). Il rapporto tra tutore e specializzando può svolgersi secondo le seguenti modalità: a) attività guidata in presenza: intesa in senso fisico, per cui lo specializzando svolge la propria attività fisicamente affiancato - e dunque sotto l'immediato e contestuale controllo del Tutore individuale o del Pool; b) attività guidata in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l'attività del lo specializzando è sempre e prontamente relazionabile al Tutore clinico Individuale o Pool, in ragione o della immediata reperibilità del preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell'operato del lo specializzando (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive ecc.).

Art. 20 – Assenze e recupero dei periodi di sospensione

1. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia sospendono il percorso formativo, inoltre, gli specializzandi che accumulano più di quaranta presenze con ritardo non saranno ammessi agli esami.
2. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica modificano la data di fine del percorso formativo. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, è disposta solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione. Il Consiglio della Scuola delibera sessioni straordinarie per lo specializzando che ha usufruito della sospensione.

3. Non determinano sospensione della formazione le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo cause di forza maggiore che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza. Lo specializzando è tenuto a informare dell'assenza il Direttore della Scuola e deve essere autorizzato.

Art. 21 - Assenze per malattie

1. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Referente amministrativo della Scuola e a presentare entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.
2. Se nel periodo di assenza di cui sopra cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza.
3. I periodi di assenza per malattia di durata inferiore ai 40 giorni

lavorativi consecutivi che sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40.

Art. 22 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. Lo specializzando è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'ufficio competente dell'Amministrazione affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre. Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a mesi cinque, le specializzande hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi la data del parto stesso, a condizione che il medico specialista del S.S.N. attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se invece il parto avviene oltre la data presunta, l'obbligo di astensione si estende al periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, fermo restando il diritto a fruire del congedo di maternità per tre mesi dopo il parto. Durante i mesi di sospensione, alla specializzanda è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività assistenziale e didattica.
2. Lo specializzando può richiedere all'ufficio competente, con almeno 15 giorni di anticipo, di prolungare il periodo di astensione obbligatoria, usufruendo del congedo parentale, con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Questo tipo di congedo, fruibile da entrambi i genitori (dalla madre dopo il congedo obbligatorio e dal padre dalla nascita del bambino), può essere utilizzato per un periodo minimo di 40 giorni e deve sempre essere recuperato. Ai fini del superamento del limite di comporta, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.

Art. 23 - Trattamento economico

Allo specializzando, sebbene la Scuola segua le linee guida del WFO e del NEBEOP, non compete nessun trattamento economico annuo.

Art. 24 - Incompatibilità e attività compatibili

1. Per tutta la durata della formazione specialistica allo specializzando non è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione.
2. Lo specializzando può, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, partecipare all'attività libero-professionale intramoenia del tutor ovvero dei Dirigenti medici operanti nelle strutture di afferenza.
3. Lo specializzando non deve emettere fattura per le prestazioni di cui sopra.

Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento didattico della Scuola, nel Regolamento didattico di Ateneo, nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche, nella normativa vigente.

Art. 25 – Approvazione ed emanazione

Il Regolamento, è sottoposto al parere de Consiglio della Scuola, per quanto di competenza, e successivamente approvato con immediata entrata in vigore.

Si prega di prendere accurata visione del Regolamento - Generale e Didattico - prima e dopo l'iscrizione alla Scuola

Data / /

Firma dello Specializzando

Firma del Direttore
